

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 358

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, CHINCARINI,
FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

—————

Applicazione dell’aliquota IVA ridotta sui prodotti di prima
necessità per l’infanzia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'Italia si caratterizza per l'assenza di una vera politica sociale per la famiglia ed è per questo che da più parti si invocano provvedimenti atti ad incentivarla: riforma degli asili nido, assegni di maternità anche per le casalinghe e le disoccupate, congedi parentali, sviluppo di servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, introduzione di un minimo vitale alle famiglie più bisognose per sostenere i diritti dell'infanzia. Lo scorso 18 aprile, in occasione della 1ª «Convention della solidarietà», Governo e terzo settore hanno sottoscritto un patto di solidarietà sulle politiche sociali, che prevede, tra l'altro, la possibilità di dedurre dal reddito delle persone fisiche le spese sostenute dai genitori per i servizi erogati da organizzazioni del terzo settore a favore dei bambini (*baby-sitter*, giardini d'infanzia, e così via).

Tali impegni sono, certamente, apprezzabili e meritevoli di considerazione, ma hanno il problema che sono congegnati come interventi *ex post*, ovvero presupponendo l'esistenza di bambini. L'anno scorso in Italia sono nati 3.000 bambini in più rispetto all'anno precedente; incremento, questo, non sufficiente ad assicurare il ricambio generazionale. Una motivazione forte dietro al calo della natalità è la preoccupazione per le spese che il mantenimento di un figlio comporta e, quindi, il timore di impoverirsi. Paura, questa, confermata dalle statistiche.

Dal Rapporto annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), *La situazione nel Paese 1997*, risulta, difatti, che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non solo quelle con disoccupati a carico, bensì anche quelle con figli minori, per le quali l'incidenza di povertà nel 1990 era leggermente inferiore alla media nazionale (11,1 per

cento), divenendo superiore di oltre due punti percentuali nel 1996 (12,5 per cento). Il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 62 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 123 per cento qualora i figli minori siano due ed al 163 per cento, nel caso di più di due.

Inoltre, da ulteriori rilevazioni dell'ISTAT si evince che dal 1988 al 1994 sono aumentate le famiglie senza figli e sono diminuite le coppie con figli, mentre dal 1990 al 1997 il quoziente di natalità è sceso dal 10,2 per cento al 9,4 per cento. Nelle regioni del centro-nord si sta affermando il cosiddetto «modello cinese», ovvero il figlio unico, mentre nel Mezzogiorno si trovano coppie con massimo due figli o addirittura senza alcun figlio.

Stiamo assistendo, in altri termini, ad un mutamento strutturale delle famiglie che vede aumentare il numero delle stesse e contemporaneamente decrescere il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggi un figlio «costa»! Si calcola che la nascita di un figlio comporta alla famiglia un incremento di costi del 30 per cento.

Cari colleghi! Se, dunque, è il rischio «povertà» ad incidere sul calo delle nascite, è su di esso che bisogna intervenire. Il presente disegno di legge, nel ridurre l'imposizione fiscale sui prodotti di prima necessità per bambini, intende agire sulla aspettativa di sacri-

fici derivanti dalla nascita di un figlio. Si ritiene che, in tal modo, si favorisca, seppur indirettamente, l'incremento delle nascite, requisito «propedeutico» agli interventi a sostegno della famiglia precedentemente richiamati.

L'articolo 1 propone, infatti, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento su pannolini, *biberon*, tettarelle, omogeneizzati di carne (attualmente soggetti all'aliquota ordinaria del 20 per cento), latte in polvere (attualmente soggetto all'aliquota del 10 per cento) e liquido per neonati. Conformemente alle direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle aliquote IVA, il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1999, n. 410, ha ridotto il numero di aliquote applicabili da quattro a tre, ferma restando però l'aliquota del 4 per cento. La prossima modifica per un maggiore allineamento alle direttive comunitarie consisterà nell'elevare l'aliquota dal 4 per cento al 5 per cento, ai sensi della direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che ha disposto l'applicazione in regime transitorio fino all'adozione del regime defi-

nitivo di un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento per quei prodotti elencati nella tabella H allegata alla direttiva medesima, ovvero per quei beni e servizi che, pur non compresi nel suddetto allegato, alla data del 1° gennaio 1991 erano già soggetti all'aliquota ridotta. Sappiamo, dunque, che qualche problema di applicazione rispetto alla normativa comunitaria sull'IVA agevolata potrebbe presentarsi in un futuro prossimo. Tuttavia, si propongono incentivi di carattere sociale e, quindi, non è detto che debbano essere incompatibili con le direttive comunitarie, anche perché l'inapplicabilità è stabilita per categorie di oggetti e non per singoli beni.

Del resto, molti paesi europei, nell'ambito delle politiche per la famiglia, adottano misure di sostegno sul piano assistenziale (ad esempio, gli assegni familiari), accompagnate da forme di compensazione sul piano fiscale (*splitting*, detrazioni, riduzioni o esenzioni).

La seguente scheda dimostra come l'Italia sia il paese con l'imposizione fiscale più alta.

PRODOTTI	IMPOSIZIONE FISCALE						
	SPAGNA	INGHILTERRA	SVIZZERA	GERMANIA	FRANCIA	BELGIO	ITALIA
Pannolini	16%	Esenzione	17,5%	16%	20,6%	6%	20%
Latte	4%	Esenzione	6,0%	7%	5,5%	6%	10%
Omogeneizzati	7%	Esenzione	6,0%	7%	5,5%	6%	10%

L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge possono essere valutate circa in lire 80-90 miliardi annue. Tale valutazione si basa sui dati di gettito per singole categorie merceologiche forniti nel

1997 dal Ministero delle finanze (in occasione dell'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 328 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 410 del 1997), rielaborati ove riferiti ad una diversa classificazione merceologica rispetto a quella considerata dalla norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, è aggiunto il seguente:

«41-*quinques*) pannolini, *biberon*, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi annue, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.